

Accesso al regime forfettario dal 1 gennaio 2023: attenzione alle trappole

di [Devis Nucibella](#)

Pubblicato il 18 Gennaio 2023

Con l'aumento del limite dei ricavi da 65.000 a 85.000 euro, si presenterà per molti contribuenti la possibilità di accedere al regime forfettario agevolato a partire dall'1 gennaio 2023. Vediamo di seguito gli adempimenti a cui si va incontro, puntando il mouse su alcuni casi critici: la rettifica Iva, l'eliminazione salti o duplicazioni d'imposta, l'applicazione del principio di competenza, la gestione dei beni strumentali, i componenti rinviati da precedenti periodo d'imposta, il caso di professionista con fatture emesse a fine 2022 incassate a inizio 2023

Regime forfettario 2023 - Argomenti trattati:

- Regime forfettario 2023: nuovo limite dei ricavi
- Accesso al regime agevolato
- Imprese in contabilità semplificata
- Fattura elettronica
- Compilazione
- Imposta di bollo
- Rettifica Iva
- Eliminazione salti o duplicazioni d'imposta
- [Applicazione del principio di competenza](#)
- Beni strumentali
- Componenti rinviati da precedenti periodo d'imposta
- Professionista con fatture emesse a fine 2022 incassate a inizio 2023
- La fuoriuscita dal regime agevolato



Regime forfettario 2023: nuovo limite dei ricavi

Come anticipato, è previsto che, a decorrere dal 1.01.2023, per l'accesso o per la permanenza nel regime agevolato i ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo d'imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate) **non devono superare il nuovo limite di 85.000.**

Sulla base dei chiarimenti forniti nelle precedenti occasioni **il contribuente che nel 2022 ha raggiunto un livello di ricavi o compensi superiore a € 65.000 ma inferiore a €. 85.000 può accedere/permanere nel regime forfettario per il periodo d'imposta 2023.**

<p>Adeguamento Isa ed esercizio più attività</p>	<p>Ai fini della individuazione dei ricavi/compensi non rileva l'adeguamento in dichiarazione finalizzato (art. 9-bis comma 9 DL 50/2017) a migliorare il proprio profilo di affidabilità; ad accedere al relativo regime premiale.</p> <p>La verifica del requisito va effettuata in base alla somma dei ricavi (attività d'impresa) e compensi (attività professionali) realizzati in tutte le diverse attività esercitate (art. 56 comma 2 L. 190/2014).</p>
---	---

Criterio determinazione ricavi e compensi	<p>Per la verifica dell'eventuale splafonamento del limite per i contribuenti che accedono per la prima volta al regime agevolato, si considerano i ricavi come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019).</p> <p>Così, ad esempio, per un imprenditore che nel 2022 si trovava:</p> <ul style="list-style-type: none">• in contabilità ordinaria: rilevano i ricavi in base al principio di competenza;• in contabilità semplificata: rilevano i ricavi determinati <i>“per cassa”</i> (eventualmente tenendo conto dell'opzione per il cd. <i>“criterio di registrazione”</i>, di cui all'art. 18, comma 5, Dpr 600/73). <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• concorrono a tale verifica il valore normale dei beni merce autoconsumati, ex art. 85, comma 2, Tuir;• i proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla verifica del limite solo se <i>“correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta”</i> (fattispecie che si realizza se, sulla base dell'esame degli specifici fatti o circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo – Interpello 517/2019);• non assume rilevanza l'indennità di maternità poiché la stessa non costituisce ricavo/compenso (Interpello 777/2021). <p>Naturalmente, anche per i contribuenti già in regime forfettario nel 2022 si dovrà applicare il principio di cassa proprio di tale regime.</p>
Inizio attività e ragguglio dei ricavi	<p>In caso di inizio dell'attività (es: nel 2023) il regime è accessibile considerata l'assenza di ricavi/compensi nel periodo precedente (2022).</p> <p>Se l'inizio attività è avvenuto nel 2022 ai fini del calcolo del superamento del limite di 85.000 € è necessario effettuare il ragguglio ad anno.</p>

Accesso al regime agevolato

L'accesso al regime avviene mediante **comportamento concludente**.

In particolare:

- in sede di inizio attività, secondo il comma 56, articolo 1, Legge n. 190/2014, le persone fisiche che intraprendano l'esercizio di imprese, arti o professioni avvalendosi del regime forfettario, sono tenuti a comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35, D.P.R. n. 633/1972 (Mod. AA9/12), di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.
L'omissione della comunicazione non preclude però l'accesso al regime ma è solamente soggetta a sanzione;
- i soggetti già in attività, dovranno barrare la casella 1 del Rigo VO33 nel modello Iva 2024. Anche in questo caso l'inadempimento dichiarativo è sanzionabile, ma non pregiudica la scelta del regime in qua

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento